














VERBALE

In data 14 dicembre 2004, si sono incontrati, in Padova, Piazza G.Zanellato, 5, presso la Sede di Sistemi Territoriali S.p.A., i Signori:

- per l'Azienda:
 - Dott. Gian Michele Gambato – Presidente 
 - Sig.ra Elisabetta Sandon 
 - Sig. Moreno Mescalchin 
- per le Rappresentanze Sindacali Territoriali ed Aziendali:
 - FILT – CGIL:
 - Sig. Benetollo Ulisse 
 - Sig. Castellan Andrea 
 - FIT – CISL:
 - Sig. Santini Giancarlo 
 - Sig. Stivanello Giovanni 
 - UILTRASPORTI:
 - Sig. Bullo Giorgio 
 - Sig. Lievore Stefano 
 - FAISA - CISAL:
 - Sig. Varetto Oriano 
 - Sig. Tosetti Claudio 
 - OR.S.A. p.d.m. Autoferro:
 - Sig. Ordigoni Ezio 
 - Sig. Carraro Moreno 

Per discutere in merito al seguente Ordine del Giorno:

- “Indennità’ Merci”

1) Per quanto riguarda l'effettuazione del servizio merci e con riferimento alle disposizioni di R.F.I. 5/2001, 7/2001 e s.m.i., al personale di trazione che effettua il servizio merci, ivi comprese le prestazioni integrative come definite nell'accordo 03/04/2003, a far data dal 01/01/2005, viene riconosciuta un'indennità denominata “Indennità merci” di € 35,00 (trentacinque/00) per ogni giorno di effettivo servizio, comprensivo di un massimo di ore 7 e minuti 30.

oppure

2) Per quanto riguarda l'effettuazione del servizio merci e con riferimento alle disposizioni di R.F.I. 5/2001, 7/2001 e s.m.i., al personale di trazione che effettua il servizio merci, ivi comprese le prestazioni integrative come definite nell'accordo 03/04/2003, a far data dal 01/01/2005, viene riconosciuta un'indennità denominata "Indennità merci" così determinata:

- o per percorrenza giornaliera fino a 120 treni/chilometro: € 40,00 (quaranta/00);
- o per percorrenza giornaliera da 121 treni/chilometro e fino a 200 treni/chilometro: € 50,00 (cinquanta/00);
- o per percorrenza giornaliera superiore a 200 treni/chilometro: € 60,00 (sessanta/00).

Dette indennità sono comprensive di un massimo di ore 8 e minuti 30.

Tali indennità non rientrano nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale, in quanto già ricompresa delle relative incidenze.

Per l'effettuazione di servizi merci aventi carattere stagionale o straordinaria che comporti sostanziali modifiche all'organizzazione del lavoro, verranno definiti accordi specifici.

Il presente accordo entra in vigore dall'01/01/2005 e avrà scadenza il 31/12/2006.


Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sarà disdetto con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Per il periodo di vigenza del presente accordo, Le OO.SS./R.S.A. si impegnano a non avanzare ulteriori richieste circa il contenuto del presente accordo.





Le OO.SS./R.S.A. dichiarano che il presente accordo è subordinato all'approvazione da parte dei lavoratori che scioglieranno la riserva entro il 27/12/2004.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per l'Azienda


Ferdinando Sestini
Antonio Alessandri

Per le OO.SS./R.S.A.


Aldo Giamberini

Bruno Pedrini

Franco Basso

Carlo Manno

FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
FAISA CISAL
ORSA p.d.m. Autoferro

SPETT.LE
SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.
PIAZZA ZANELLATO, 5
PADOVA
Fax 049 774399

Oggetto: accordo del 14 dicembre '04

Con la presente le scriventi OO.SS sciolgono la riserva dell'accordo in oggetto e relativamente al punto 1 dello stesso.

Si ritiene comunque di dovere proseguire quanto prima la discussione sul premio di risultato e altre tematiche ferme da tempo, come da accordi verbali tra le parti.

Padova, 27 dicembre '04

p. le SEGRETERIE TERRITORIALI
DI PADOVA

Giancarlo SANTINI

